



Ministero per i beni e le attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte

 **La Venaria Reale**
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE



INTERVENTI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO PER IL COMPLESSO DELLA REGGIA DI VENARIA REALE CHIUSURA DELL'ANELLO DI MEDIA TENSIONE E REVISIONE IMPIANTI



PROGETTO ESECUTIVO


CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

TAV.
CSA

File: 11509-01-CSA ANELLO.doc del 06/2014 - REV.01 DEL 11/2014

PROGETTAZIONE:

Ing. Guido Nicelli - SIMTEC Ingegneria s.r.l.



INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ART. 3 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI	6
ART. 4 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI	7
ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI SICUREZZA	7
ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI	9
ART. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO O PREMIO DI ACCELERAZIONE	10
ART. 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	12
ART. 9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI	13
ART. 10 - PAGAMENTI	13
ART. 11 - CERTIFICATO DI COLLAUDO	14
ART. 12 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO COLLAUDO	14
ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.	15
ART. 14 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE	25
ART. 15 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI	26
ART. 16 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	26
ART. 17 - REVISIONE PREZZI: LORO INVARIABILITÀ	26
ART. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	27
ART. 19 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	27
ART. 20 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.....	27
ART. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE.....	28
ART. 22 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 23 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI	29
ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO I TERZI	29
ART. 25 - NUOVI PREZZI	30
ART. 26 - SUBAPPALTO	30
ART. 27 - CONTROVERSIE	32

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto interventi mirati al risparmio energetico ed al completamento dei lavori per la chiusura dell'anello di media tensione a 22.000V e delle opere a servizio della linea privilegiata all'interno del complesso della Reggia della Venaria Reale.

L'Appalto a corpo prevede la realizzazione ed il completamento delle seguenti opere e sinteticamente riportate:

- chiusura dell'anello di media tensione a 22.000V;
- ripristino/completamento/collaudo della linea sottesa da G.E. privilegiata;
- posa in opera di nuovi trasformatori (forniti in un altro appalto) in classe di perdita AoAk, compresi tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, in sostituzione a quelli esistenti che dovranno essere rimossi e smaltiti presso le pubbliche discariche;
- costruzione della nuova cabina di trasformazione a servizio della "Cascina Medici";
- adeguamento della cabina "Garove" come da standard con n.2 trasformatori (1 riserva fredda);
- verifiche di funzionamento in regime di alimentazione da n.2 PdC (Punti di connessione) a media tensione;
- verifica di funzionamento in regime di "black-out" da rete sottesa da G.E.;
- ampliamento sistema di supervisione esistente Desigo con riporto stati nuovi apparati di protezione e strumenti di misura (multimetri digitali);
- adeguamento cabina "Citroniera";
- installazione e collegamento G.E. cabina "Citroniera";
- installazione di nuovo sistema di controllo accessi all'interno di tutti i locali tecnici presenti all'interno del Complesso della Reggia di Venaria;
- realizzazione di nuovo impianto di illuminazione notturna (telegestita) e di emergenza (sottesa a nuovo UPS) a servizio della Cascina dei Medici;
- alimentazione delle nuove aree parcheggio identificate come "park A" (compresa tra Viale Castellamonte, il Torrente Ceronda ed il centro storico del Comune di Venaria);
- L'alimentazione delle nuove aree parcheggio identificate come "park B" (compresa tra il Viale stesso ed il Torrente Ceronda) della Reggia di Venaria.
- Il recupero della serie di doppi corpi illuminanti esistenti lungo il Viale Castellamonte, lato Giardini, al fine di ottenere un livello illumino tecnico adeguato
- La redistribuzione delle utenze in base ai nuovi punti di fornitura, pubblici e di pertinenza della Reggia.

- Il collegamento in fibra ottica di punti strategicamente identificati e collegati con il centro stella esistente all'interno della sottostazione denominata "Alfieri"

Il presente elenco è riportato in maniera non esaustiva, pertanto per le opere da realizzarsi si rimanda alle tavole grafiche, agli elenchi prezzi e capitolati allegati.

Il Consorzio di valorizzazione culturale de La Venaria Reale, committente delle opere oggetto del presente appalto, verrà denominata nel seguito "VENARIA REALE" mentre l'Impresa/Ditta Appaltatrice "APPALTATORE".

Tutte le opere dovranno essere eseguite conformemente al Progetto e nel rispetto della regola d'arte, secondo quanto indicato nelle prescrizioni e le norme di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e nel rispetto dei prezzi indicati negli elaborati generali GEN.4 – Analisi nuovi prezzi e GEN.5 – Elenco prezzi unitari.

Fanno parte integrante del Contratto da stipularsi con l'APPALTATORE aggiudicatario dell'Appalto i seguenti documenti:

- 1) il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);
- 2) il Piano di Coordinamento e Sicurezza ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del D.P.R. n° 222/2003 e s.m.i.;
- 3) il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»", che non si allega per brevità ma le cui norme contenute l'APPALTATORE è tenuto ad osservare;
- 4) il Capitolato Generale d'Appalto / D.M. LL.PP. n° 145/2000, per quanto riguarda gli articoli non abrogati dall'art. 358, comma e) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che non si allega per brevità ma le cui norme contenute l'APPALTATORE è tenuto ad osservare;
- 5) l'Elenco Prezzi Unitari;
- 6) il Cronoprogramma;
- 7) gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo totale a corpo, a base d'appalto, ammonta, secondo le previsioni, a **€ 655.737,01** (Euro seicentocinquantacinquemilasettecentotrentasette/01) di cui **€ 534.244,19** (Euro cinquecentotrentaquattromiladuecentoquarantaquattro/19) soggetti a ribasso d'asta ed **€ 106.183,30** (Euro centoseimilacentoottantatré/30) come costo della mano d'opera non soggetto a ribasso e **€ 15.309,52** (Euro quindicimilatrecentonove/52) per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta, così suddivisi:

CATEGORIE OPERE		IMPORTO
A) Somme a base d'appalto		
A1) Lavori		
OS30 Impianti interni elettrici,		€ 600.977,97
OG1 Opere Edili		€ 39.449,52
Importo Lavori	Totale A1)	€ 640.427,49
Di cui:		
per manodopera non soggetta a ribasso (compresa in Totale A1)	A.1.1	€ 106.183,30
per oneri diretti di sicurezza (compresi in Totale A1)	A.1.2	€ 12.819,55
Importo soggetto a ribasso	A1-A.1.1=A.1.3	€ 534.244,19
A2) Oneri specifici della sicurezza (aggiuntivi rispetto a Totale A1)	Totale A2)	€ 15.309,52
Importo a base di appalto	Totale A1) + A2)	€ 655.737,01

L'importo dei lavori a base di gara di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché delle opere provvisoriale, degli oneri della sicurezza, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.

Le opere del presente progetto sono state valutate sulla base dell'Elenco Prezzi Regione Piemonte 2014 i cui prezzi possano essere transitoriamente utilizzati fino al 30 Giugno dell'anno successivo e, in assenza di prezziari di riferimento si è fatto ricorso ad indagini di mercato o opportune analisi.

La VENARIA REALE si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei lavori, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra riportati e le Varianti – ai sensi dell'Art.132 del D.Lgs. n° 163/2006 e non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell'APPALTATORE riconosciuti dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

Art. 3 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI

L'APPALTATORE potrà eseguire i lavori in proprio, purché in possesso di idonea ed adeguata qualificazione, ovvero attraverso imprese terze in possesso di idonea ed adeguata qualificazione per le categorie generali e speciali di cui è composta l'opera.

Gli importi delle predette categorie potranno variare in relazione ai contenuti dell'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 05/10/2010 n°207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»", i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OS30 – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,".

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, 107, 108, 109 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., 118, D.Lgs.163/06 e s.m.i., 3 e all. A, D.P.R. 34/2000, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nella tabella precedente, quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'APPALTATORE, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

I lavori appartenenti alle categorie generali (serie "OG") dell'allegato "A" al D.P.R. 05/10/2010 n°207, diverse da quella prevalente, di importo superiore a € 150.000,00 possono essere realizzati dall'APPALTATORE solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'APPALTATORE sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subAPPALTATORE) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Gli oneri di sicurezza si articolano in oneri diretti (compresi negli importi di cui sopra) e specifici (aggiuntivi).

L'APPALTATORE sottoporrà alla VENARIA REALE una dettagliata relazione attestante l'idonea ed adeguata qualificazione dei subappaltatori prescelti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 207/10 e s.m.i.. L'eventuale affidamento ad imprese non idonee, che costituirà uno specifico inadempimento contrattuale, dovrà essere immediatamente interrotto o ridotto a totale carico dell'APPALTATORE. Tutti i subappaltatori dovranno essere sottoposti, prima dell'inizio dei lavori, alle verifiche antimafia previste dalla Normativa vigente.

Art. 4 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI.

L'Appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite:

- dal D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”, per tutto ciò che non sia stato derogato con il presente Capitolato, e indipendentemente dal fatto che
- talune norme degli stessi Capitolati e Regolamento, siano in seguito esplicitamente richiamate ed altre no;
- dal Capitolato Generale d’Appalto / D.M. LL.PP. n° 145/2000, per quanto riguarda gli articoli non abrogati dall’art. 358, comma e) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI SICUREZZA

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l’APPALTATORE è obbligato a costituire a favore della VENARIA REALE una cauzione definitiva – garanzia fidejussoria pari al **10%** (dieci per cento) dell’importo netto dell’Appalto che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale in conformità allo schema tipo approvato con D. Min. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La sola Impresa dotata di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, può usufruire di una riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva.

Lo svincolo definitivo di tale garanzia avverrà, ove nulla osti, dopo l’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio ovvero decorsi dodici mesi dalla data certificata di ultimazione dei lavori (art. 123 / Regolamento LL.PP. – D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).

L'APPALTATORE resta altresì obbligato, in conformità dell'art. 129 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla VENARIA REALE a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara; la polizza deve inoltre assicurare la VENARIA REALE contro la responsabilità civile per danni causati a Terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i lavori di cui all'art. 129/comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e solo ove ricorrano le condizioni previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 01/12/2000 (G.U. n. 285 del 06/12/2000) l'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 126 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da difetti di costruzione. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. L'indennizzo deve essere non inferiore del 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40% del valore dell'opera realizzata.

Nel caso di cui sopra, oltre alla polizza indennitaria decennale l'APPALTATORE è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro.

Il pagamento della rata di saldo non potrà avvenire in mancanza di dette polizze, se dovute.

Ai sensi dell'Art. 131 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., entro n. 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'APPALTATORE è tenuto a produrre l'idonea documentazione relativa alle procedure di sicurezza che intende adottare in cantiere (Piano Operativo di Sicurezza), conformandole alle prescrizioni contenute nel Piano di Coordinamento e Sicurezza predisposto dalla VENARIA REALE ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

Intervenuta la stipulazione del contratto, il Responsabile del Procedimento darà disposizioni alla Direzione Lavori a consegnare i lavori perché l'APPALTATORE dia immediato inizio alle attività di "Realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera".

La VENARIA REALE potrà tuttavia ordinare l'inizio delle attività subito dopo l'aggiudicazione definitiva anche nelle more delle verifiche necessarie per procedere alla stipula del contratto. In tal caso il R.U.P. autorizzerà il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei lavori e quindi questi terrà conto di quanto predisposto e somministrato dall'APPALTATORE, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, per rimborsare le relative spese.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori in accordo alle previsioni del programma esecutivo di cui al successivo Art. 8.

Si può procedere anche per consegne parziali (art. 153 e art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) con verbali parziali provvisori e l'APPALTATORE dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l'APPALTATORE è tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna (art. 159 e art. 154, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).

All'atto della consegna, il Direttore dei Lavori dovrà attestare sotto la propria responsabilità la piena sussistenza di tutte le condizioni di legge per procedere all'esecuzione dei lavori, ed in particolare dovrà attestare la piena disponibilità delle relative aree di sedime e la compatibilità dell'avvio dei lavori con il programma di rimozione delle interferenze.

All'APPALTATORE, all'atto della consegna, verranno indicati o consegnati i capisaldi, le quote, i tracciati, i rilievi e gli andamenti plano-altimetrici che dovranno essere considerati solo indicativi e l'APPALTATORE avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Entro tale termine, l'APPALTATORE dovrà precisare alla Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto contestato. Trascorso tale termine, senza alcun rilievo discordante da parte dell'APPALTATORE, si intenderà che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserve di sorta, tutti gli elementi ad esso consegnati, anche agli effetti contabili in caso di interruzione dell'opera per la determinazione della Committente di non approvare o rescindere il contratto.

Nel caso di ritardo della consegna dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo il Direttore dei Lavori dovrà sottoporre al R.U.P. una relazione giustificativa recante anche le conseguenti proposte di revisione del programma.

La VENARIA REALE si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via anticipata sotto riserva di legge.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO O PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, tenuto conto della natura dei luoghi, del tracciato della strada, degli impianti di bitumatura, delle pubbliche discariche, dell'ubicazione e delle strade di accesso alla zona in cui i lavori si svolgono, nonché della quantità e della qualità delle singole opere previste nel progetto, è fissato in giorni **100** (cento) naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna.

La sospensione dei lavori è ammessa solo per il verificarsi di circostanze previste dagli artt. 159 e 158 comma 1 del Regolamento LL.PP. / D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non intendendosi comunque per queste il maltempo o le situazioni climaticamente sfavorevoli, purché nella media delle stagioni dell'anno.

La sospensione dei lavori, manifestandosi le condizioni di cui all'art. 158 del Regolamento LL.PP. citato, è accompagnata da apposito verbale redatto dalla Direzione dei Lavori.

La sospensione comporterà pari slittamento del tempo di esecuzione; i verbali di sospensione, ed i conseguenti verbali di ripresa, redatti ai sensi e con le modalità di cui al già citato Regolamento LL.PP., dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al Responsabile Unico del Procedimento entro e non oltre ventiquattro ore dalla data della loro redazione, e dovranno comunque essere discussi con il RUP preventivamente, ogni qual volta possibile.

Ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ed in estensione dei limiti previsti dal Capitolato Generale d'Appalto, i lavori potranno essere sospesi unilateralmente senza alcuna opposizione e richiesta di maggiori oneri da parte dell'Impresa appaltatrice per una durata massima di mesi dodici, affinché le opere in appalto possano realizzarsi in un periodo meteorologicamente opportuno e nelle migliori condizioni di sicurezza.

L'APPALTATORE, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può avanzare istanze motivate richiedendo proroghe al tempo contrattuale che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal RUP a patto che le domande pervengano prima della scadenza dei termini anzidetti.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia di sicurezza o salute pubblica, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase operativa;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'APPALTATORE ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere in fondazione e non, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti amministrativi o di altro tipo a carico dell'APPALTATORE comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e/o dal Capitolato Generale;
- le eventuali controversie tra l'APPALTATORE e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'APPALTATORE ed il proprio personale dipendente.

Per ogni giorno di ritardo nei confronti di detto termine sarà applicata una penale, ai sensi dell'Art. 22 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, a carico dell'APPALTATORE, pari all'**1%** (unopermille) dell'importo contrattuale netto e che comunque, complessivamente, non potrà superare il **10%** (diecipercento) dello stesso importo contrattuale.

Oltre alla penale di cui sopra la VENARIA REALE addebiterà comunque all'APPALTATORE le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori.

Tanto la penale, quanto il rimborso di queste ulteriori maggiori spese di assistenza e direzione lavori, verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'APPALTATORE.

Non sono previsti premi di accelerazione, anche in ipotesi di ultimazione lavori anticipata rispetto al termine contrattuale.

Qualora non si riscontri lo sgombero completo dell'area deputata al cantiere, la stazione appaltante si ritiene autorizzata ad addebitare una penale pari al costo necessario per lo sgombero dall'area e relativo corretto smaltimento dei rifiuti in essa depositati.

Se tali operazioni comporteranno ritardo per dichiarare ultimati tutti i lavori, verranno inoltre applicate le penali relative, già descritte al punto precedente.

Qualora l'APPALTATORE non ottemperi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di danno ambientale, la stazione appaltante si potrà rivalere sull'APPALTATORE applicando le penali relative al ritardo sull'ultimazione dei lavori.

Art. 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, e comunque prima della consegna definitiva dei lavori di cui all'art 6, l'APPALTATORE deve presentare alla Direzione Lavori ed al R.U.P., un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica o informatica per l'esecuzione delle attività di sua pertinenza e nel quale saranno riportate, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

Il programma dovrà eventualmente anche prevedere l'avvio dei lavori mediante consegne parziali e frazionate. In tal caso, lo sviluppo del programma dovrà consentire la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ogni eventuale proposta di variante tecnica migliorativa avanzata dall'APPALTATORE in fase di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 145/2000, dovrà essere dettagliata in un Progetto esecutivo/costruttivo redatto da soggetto idoneo ai sensi di Legge, nonché dotato di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi e nei limiti dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tale progetto sarà sottoposto all'approvazione del R.U.P. e della Direzione Lavori prima dell'inizio delle relative opere ed opportunamente inserito nel cronoprogramma, senza alcun onere aggiuntivo per la VENARIA REALE.

Entro quindici giorni dalla presentazione del documento di cui sopra, la Direzione dei Lavori, previa approvazione del R.U.P., comunicherà all'APPALTATORE l'esito dell'esame e, qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'APPALTATORE, entro i successivi 10 giorni, avrà facoltà di predisporre una nuova proposta, oppure adeguare quella già presentata alle direttive della Direzione dei Lavori.

Nel caso di scavi in aree riscontrate sensibili per presenza di reperti archeologici o con contenuti inquinanti o esplosivi o di altra natura pericolosa per la salute e l'incolumità pubblica, il programma dettagliato degli scavi stessi sarà immediatamente sottoposto alla Direzione Lavori per l'approvazione del R.U.P.

Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico dell'APPALTATORE, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento del prezzo contrattuale.

Le proposte approvate dalla Direzione dei Lavori, saranno impegnative per l'APPALTATORE, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. Eventuali modifiche al programma esecutivo per l'esecuzione delle opere, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del R.U.P. e saranno rese esecutive solo dopo l'ordine dello stesso.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà alla VENARIA REALE di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'APPALTATORE, con le modalità e gli effetti stabiliti dal Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti in materia di lavori pubblici, e ad oggi del Regolamento LL.PP. emanato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., già richiamato all'Art.4, e secondo quanto indicato al successivo Art. 14 del presente Capitolato.

Art. 10 - PAGAMENTI

L'APPALTATORE avrà diritto a pagamenti in acconto, durante il corso dell'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale e delle stabilite ritenute dello 0,50% (zerocinqueper cento), ai sensi dell'Art.4 Comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., raggiunga la cifra di almeno € **65.000,00** (sessantacinquemila/00).

Con equivalente proporzione sull'importo complessivo dell'Appalto si procederà alla liquidazione del compenso fissato per gli oneri sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Per i termini di pagamento degli acconti e del saldo di contabilità valgono i disposti dell'Art.29 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici – di cui all'Art.4 del presente Capitolato Speciale – e degli Artt.194, 195 e 196 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

I materiali eventualmente approvvigionati nel cantiere, anche se sono stati accettati dalla Direzione dei Lavori della VENARIA REALE, non verranno compresi negli Stati di Avanzamento dei Lavori per i pagamenti suddetti.

Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell'APPALTATORE, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo di tempo superiore a mesi due, su richiesta dell'APPALTATORE medesimo, si potrà far luogo al pagamento di una rata d'acconto anche se il suo ammontare, al netto delle trattenute, risulterà inferiore all'importo minimo sopra stabilito.

Entro mesi 2 (due) – art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – dall'ultimazione dei lavori, che dovrà risultare da apposito Verbale, si provvederà alla compilazione del conto finale, e si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, quale che sia il suo ammontare al netto delle ritenute di cui sopra, rimandando i saldi all'esito favorevole del corrispondente collaudo, o della verifica di regolare esecuzione delle opere.

I ritardi che per l'esecuzione dei necessari incombeni di amministrazione si verificassero sui pagamenti delle somme dovute all'APPALTATORE daranno al medesimo diritto di interessi ai sensi dell'Art.30 del Capitolato d'Appalto dei Lavori Pubblici.

Art. 11 - CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ai sensi dell'Art.141 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. la visita di Collaudo, e tutte le operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti alla VENARIA REALE, devono essere compiuti entro **6 (sei)** mesi dalla data certificata di ultimazione dei lavori.

Art. 12 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'APPALTATORE. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'APPALTATORE è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'APPALTATORE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere la fruibilità dei siti, e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori della VENARIA REALE.

Ove però l'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei Lavori della VENARIA REALE con invito scritto, si procederà d'ufficio ai sensi del successivo Art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre gli oneri di cui agli Artt.16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici e agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sarà a carico dell'APPALTATORE quanto segue:

- a) Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.
- b) I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo.
- c) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni e alle previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
- d) L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed affini.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata dalla VENARIA REALE, la medesima comunica all'APPALTATORE e anche, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (ventipercento) per cento sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'APPALTATORE delle somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

- e) La presentazione alla Direzione dei Lavori della VENARIA REALE settimanalmente, ai sensi dell'Art.187 del Regolamento LL.PP. / D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera.
- f) Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi, nei tratti stradali e/o negli edifici interessati dai lavori e nei tratti delle eventuali deviazioni provvisorie, nonché tutta la segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada e suo Regolamento, nonché ai disposti del D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo di cantiere".

- g) L'eventuale servizio di guardianaggio quando specificatamente richiesto dalla tipologia delle lavorazioni dell'Appalto, sia diurno che notturno, per la regolazione del traffico, da effettuarsi con apposito Personale.
- h) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste.
- i) La custodia diurna e notturna del cantiere.
- j) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc..
- k) Gli oneri per il prelevamento dei campioni necessari per le conseguenti prove sui materiali prelevati sia in sito, sia nel cantiere dell'APPALTATORE, sia all'attuazione della stessa nel caso di conglomerati bituminosi, che a compattazione ultimata, da eseguirsi presso i laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori della VENARIA REALE, secondo quanto previsto in seguito nel presente Capitolato. E fatto inoltre obbligo all'APPALTATORE di provvedere in contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dalla Direzione dei Lavori della VENARIA REALE.
- l) Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge.

- m) Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per il deposito dei materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, nonché per il mantenimento in sicurezza delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008.
- n) L'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste dal "Piano di sicurezza e di coordinamento" ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nonché l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei Terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito al successivo Art. 22, e dichiarandosi apertamente da parte dell'APPALTATORE che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati è stato tenuto conto nell'offerta dei prezzi.

Inoltre l'APPALTATORE dovrà apporre un idoneo sistema di segnalamento secondo le caratteristiche ed esigenze dei lavori da eseguirsi, come disposto dagli Articoli 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni) ed i disposti del D.M. 10-07-2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

L'APPALTATORE sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oltre che previsto dall'Art. 131 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i..

In occasione di lavorazioni in prossimità di gasdotti, metanodotti od oleodotti, l'APPALTATORE dovrà mantenere le fasce asservite alle summenzionate strutture sgombre da manufatti, strutture, accumuli di qualunque genere fino al termine dei lavori di spostamento, recupero o protezione eseguito dall'Ente Gestore dei sottoservizi delle strutture stesse, nonché al termine dei lavori dell'APPALTATORE.

L'APPALTATORE non eseguirà alcuna opera ivi comprese le attività di approntamento delle aree di cantiere, scavo, sbancamento, costruzione entro le fasce asservite se non previo picchettamento in loco dei metanodotti, gasdotti ed oleodotti eseguita a cura dell'Ente Gestore; Di tale picchettamento verrà eseguito specifico "Verbale di Picchettamento" che verrà fornito in copia alla D.L..

L'APPALTATORE si obbliga a prendere atto ed a osservare e a fare osservare da eventuali subappaltatori i contenuti del "Verbale Rischi specifici per i Terzi" che gli Enti Gestori rilasceranno prima dell'esecuzione di qualsiasi opera interferente; in particolare , senza che quanto segue sia esaustivo, dovrà picchettare e segnalare in loco i limiti delle aree e/o i tracciati delle opere interferenti i metanodotti etc. e relative opere accessorie, onde permettere all'Ente Gestore la verifica delle interferenze.

L'APPALTATORE si obbliga inoltre:

- ad eseguire a propria cura e spese gli eventuali scavi di scarificazione necessari alla formazione delle massicciate stradali in modo tale che sia garantita sui tratti di tubazione interferiti una quota minima di copertura delle condotte di m. 1,00;
- ad eseguire a propria cura e spese qualsiasi opera prevista entro le fasce asservite, compresi scavi, sbancamenti, costruzioni, etc., alla presenza di personale dell'Ente Gestore;
- a realizzare a propria cura e spese tutte le opere provvisoriale che risultassero necessarie in corso d'opera oltre a quelle già previste in progetto, per la salvaguardia della sicurezza e stabilità dei metanodotti e oleodotti e la continuità delle piste di cantiere, quali armature, ponteggi, ripartitori di carico (beole in C.A. e/o piastre in acciaio aventi le dimensioni e le portate richieste e concordate con gli Enti Gestori), etc.

o) Qualora il cantiere di lavoro di tipo stradale, dovesse avere un'estensione superiore a 100 m e, per la limitata larghezza della sede stradale o per la presenza di curva, fosse necessario imporre il senso unico alternato, l'APPALTATORE provvederà all'installazione di un regolare impianto semaforico mobile per la regolazione del traffico veicolare, fatte salve comunque le condizioni di

tutela della sicurezza del traffico attuate con i disposti precedenti g) e n), in particolare durante le ore diurne la fornitura, posa in opera e gestione di detto impianto semaforico sono a totale carico dell'APPALTATORE.

p) La fornitura e posa in opera di almeno 2 (due) appositi cartelli di cantiere da disporre in corrispondenza degli accessi alle aree di cantiere in cui l'APPALTATORE sta operando, recanti indicazioni dell'Appalto, del finanziamento ed il nominativo dell'APPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantiere, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, del Direttore dei Lavori della VENARIA REALE, ed ogni altra informazione stabilita dalla VENARIA REALE.

Bozza del disegno del cartello di cantiere con indicazione delle relative dimensioni dovrà essere sottoposto all'esame della Direzione Lavori per la successiva approvazione.

q) L'APPALTATORE sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano di Sicurezza e di Valutazione dei Rischi già in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, oltre che del Piano Operativo di Sicurezza da predisporre a sua propria cura ai sensi dell'Art.131 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

r) Eventuali oneri per la presenza in cantiere di tecnici inviati dalla Soprintendenza ai beni Archeologici per l'assistenza agli scavi, compresi gli oneri per l'interruzione di tratti di scavo, con immediata ripresa in punti successivi nello stesso cantiere, per la verifica da parte dei suddetti tecnici di eventuali rinvenimenti archeologici. Ogni eventuale ritardo conseguente non darà origine ad alcuna riserva.

s) In caso di ritrovamenti archeologici l'APPALTATORE dovrà interrompere immediatamente i lavori e darne tempestiva comunicazione alla STAZIONE APPALTANTE che avviserà le Autorità competenti; per la sospensione parziale dei lavori dovuta a ritrovamenti archeologici nulla sarà dovuto all'APPALTATORE.

t) L'APPALTATORE dovrà eseguire, prima dell'inizio dei lavori, comunque a sua cura e spese, eventuali indagini e prove per accertare o controllare la natura dei terreni nei quali devono essere realizzate le opere, integrative a quelle già eseguite dall'Ente appaltante e riportate negli elaborati allegati di progetto, assieme alla relazione geotecnica.

Per le specifiche tecniche per l'esecuzione delle indagini geognostiche da effettuare si rimanda alle Relazioni geologica e geotecnica.

u) Ogni eventuale onere derivante dalla predisposizione delle mitigazioni acustiche in caso di superamento dei limiti sonori vigenti e di tutto quanto ARPA volesse richiedere in fase di esecuzione dei lavori.

v) Ogni onere, cura e spesa connessi all'ottenimento di permessi per il taglio piante lungo il tracciato.

L'APPALTATORE rimane altresì obbligato:

a.1 A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.

a.2 Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale con le prescritte segnalazioni secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

a.3 Ad assicurare in ogni momento l'esercizio delle viabilità nei tratti interessati dall'intervento, fatto salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ente.

a.4 L'APPALTATORE ha l'obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda necessario e/o previsto dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e tutti gli altri rifiuti prodotti in seno alle attività svolte all'interno del cantiere, così come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

L'APPALTATORE - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto dei lavori - ha l'obbligo di mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e di dare immediata comunicazione (ad autorità interessate Comune, Provincia Regione e Prefettura) ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Qualora sia stato accertato e verificato il danno ambientale l'APPALTATORE deve agire secondo l'Art. 306 del D.Lgs. n. 152/06 e quindi individuare le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del decreto citato e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3.

Come specificato dal citato decreto all'art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi

danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

Fanno fede comunque tutti i disposti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in ambito di “danno ambientale”.

a.5 Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori provvedendo altresì all'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori nel Certificato di Ultimazione Lavori verrà indicato il termine entro cui il cantiere sarà sgomberato dai mezzi d'opera, dagli impianti e da qualsiasi materiale di proprietà dell'APPALTATORE. In caso non venisse indicato nel Certificato di Ultimazione Lavori alcun periodo, vale il tempo di giorni 20 dalla data di ultimazione lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'APPALTATORE resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

1. L'APPALTATORE dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno eventualmente imposte da Regione Piemonte e da A.I.P.O. o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e dei corsi d'acqua e dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'APPALTATORE non potrà accampare diritti di sorta per compensi.
2. L'APPALTATORE sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI – Capo I del Reg. LL.PP. (D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – Art. 101 e successivi).
3. L'APPALTATORE è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'affidamento, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la VENARIA REALE sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso APPALTATORE.
4. L'APPALTATORE è tenuto a comunicare settimanalmente tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle

suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall'art. 7 comma 5 del presente capitolato, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto previsto dagli atti contrattuali per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali.

5. L'APPALTATORE dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità.

6. L'APPALTATORE deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del D.P.R. 145/2000. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 145/2000, il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'APPALTATORE o al suo rappresentante.

7. L'APPALTATORE è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza di tutte le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi elaborati allegati (p.es. planimetrie). Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dovrà darne immediata comunicazione al R.U.P. potendo comunque disporre, ai sensi dell'art. 92 lettera F) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'APPALTATORE a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'APPALTATORE esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per l'Esecuzione dovrà formalmente diffidare l'APPALTATORE che potrà essere posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

8. L'Affidamento ed i subaffidamenti dei lavori a terzi da parte dell'APPALTATORE è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

9. L'APPALTATORE, prima dell'inizio dei lavori, nonché nel corso dei medesimi (vedi Cronoprogramma) ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, dovrà valutare, tenuto conto degli elaborati progettuali, con particolare riferimento alle indagini ed al P.S.C. e di ogni altro elemento oggettivo, la necessità di bonificare e se del caso trasportare il materiale derivante dall'operazione in discariche all'uopo autorizzate, a sue integrali cura e spese, aree o siti interessati dall'intervento,

al fine di assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l'APPALTATORE sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro legittimamente entro l'area di cantiere, manlevando completamente la VENARIA REALE per ogni caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui all'art. 90 – 95 -96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

10. L'APPALTATORE è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili.

11. Per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, è fatto obbligo all'APPALTATORE di osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di massimizzazione del riutilizzo dei materiali provenienti da scavi nell'ambito dello stesso appalto. L'APPALTATORE ha altresì l'obbligo ad attuare il D.M. 203/2003 utilizzando almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in materiale riciclato a condizione che si siano verificate la disponibilità e le congruità del prezzo degli stessi. E' pertanto cura ed onere dell'APPALTATORE verificare ed individuare nell'ambito delle prescrizioni progettuali quei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del riciclaggio (RR) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 203/2003 e per i quali, a fronte del presente contratto, l'APPALTATORE assume l'obbligo di utilizzo nella quantità minima del 30% per ciascuna categoria di prodotto. L'impiego di detto materiale deve essere da parte dell'APPALTATORE debitamente documentato e certificato sottoponendo preventivamente al D.L. la lista dei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che intende impiegare e successivamente fornire l'evidenza documentale quantitativa del materiale utilizzato. Il Prezzo Unitario del materiale riciclato impiegato dovrà essere inferiore al Prezzo Unitario del corrispondente materiale previsto nel Progetto Esecutivo e comunque concordato con la Direzione Lavori della VENARIA REALE con apposito "Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi". Qualora l'APPALTATORE non ravvisi che sussistano le richieste condizioni di disponibilità e congruità del prezzo (art. 3 comma 4) dovrà darne immediata informativa al D.L. fornendo la documentazione di supporto. Il D.L. dovrà dare deroga scritta all'APPALTATORE in merito all'impiego del materiale, manufatto e bene. L'autorizzazione del D.L. non solleva in alcun modo l'APPALTATORE dalle proprie responsabilità in merito alla corretta applicazione del D.M. 203/2003 e s.m .i..

I materiali di risulta da trasportare a discarica autorizzata per lo smaltimento saranno rilevati, trasportati e conferiti a totale cura e spese dell'Impresa.

12. L'APPALTATORE è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale, il paesaggio, la vegetazione boschiva e l'ambiente idrologico-idrogeologico. A tal fine i cantieri, le aree di lavoro, le piste ed i mezzi d'opera dovranno essere organizzati, gestiti e mantenuti in accordo con le indicazioni fornite nelle planimetrie allegate al Piano di Sicurezza. Dovranno essere altresì predisposte tutte le provvidenze atte a fronteggiare tempestivamente eventuali impatti ambientali di corso d'opera (p.es. barriere fonoassorbenti mobili), mentre le piste di cantiere dovranno essere costantemente bagnate. Inoltre, al termine dei lavori, l'APPALTATORE dovrà provvedere nei termini indicati dalla Direzione Lavori e comunque non oltre giorni 20 alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri, dalle piste e dalle aree di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall'APPALTATORE appositi atti fidejussori a garanzia.

13. Gli importi relativi agli spostamenti di impianti elettro-telefonici e tecnologici in genere, interferenti con la nuova opera da realizzare, qualora detti lavori vengano effettuati dall'APPALTATORE, verranno rimborsati all'APPALTATORE nella stessa misura degli importi delle fatture degli Enti proprietari che li avranno eseguiti, a condizione che il preventivo di spesa sia stato approvato dal R.U.P.

Resta facoltà della VENARIA REALE concordare con gli Enti proprietari degli impianti interferenti la fatturazione diretta per i lavori di spostamento dandone preavviso all'APPALTATORE e alla Direzione Lavori.

Ove gli enti titolari degli impianti ed opere interferenti non riescano nei tempi segnalati dalla VENARIA REALE ad effettuare rimozioni e/o gli adeguamenti necessari, l'APPALTATORE dovrà rimodulare il proprio programma esecutivo ferma restando l'ultimazione dei lavori senza avanzare richiesta di danni o di proroga dei tempi contrattuali.

Nel caso che il ritardo nella rimozione e/o adeguamento di uno o più impianti non consentano la rimodulazione del programma esecutivo dei lavori senza ritardo nell'ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori provvederà ad una sospensione parziale dei lavori impediti dall'opera o impianto interferenti e concederà una proroga dall'ultimazione lavori per il tempo necessario ad eseguire i lavori impediti.

Eventuali danni causati agli impianti interferenti durante le lavorazioni di cantiere saranno totalmente a carico dell'APPALTATORE.

14. L'APPALTATORE ha l'obbligo di eseguire la comunicazione dell'inizio lavori al Corpo Forestale dello Stato, e con i relativi funzionari eseguire i sopralluoghi per la definizione delle

eventuali piante da tagliare o da conservare; di tale sopralluogo l'APPALTATORE dovrà dare comunicazione al R.U.P. e alla Direzione Lavori.

15. L'APPALTATORE ha l'obbligo di eseguire la comunicazione dell'inizio lavori alle Guardie Ittiche, e darne comunicazione al R.U.P. e alla Direzione Lavori.

16. L'APPALTATORE rimane infine obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria relativa al buon andamento dei lavori anche se non espressamente qui indicata.

17. L'APPALTATORE dovrà fornire, a sue spese, al termine dei lavori tutti gli elaborati as-built relativi alle opere realizzate in duplice copia cartacea e duplice copia digitale. Dovrà altresì fornire alla VENARIA REALE copia cartacea e digitale del tracciamento delle opere realizzate, con le monografie delle stazioni impiegate per il tracciamento.

18. Ai fini del rispetto della legge 136 /2010 e s.m.i. Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia l'APPALTATORE, i subappaltatori, e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti procedure:

· ai sensi dell'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari", gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali soggetti comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Al fine di permettere alla VENARIA REALE di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio

di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

· ai sensi dell'art. 4 “Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali”, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

· ai sensi dell'art. 5 “Identificazione degli addetti nei cantieri”, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente

Tutti gli oneri sopra specificati, salvo quelli di competenza della VENARIA REALE, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara. In particolare si precisa che nulla è dovuto all'APPALTATORE per gli eventuali oneri finanziari connessi alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri.

Di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico dell'APPALTATORE, lo stesso deve tenerne esplicitamente conto nello stabilire l'entità dell'offerta.

Art. 14 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE dovrà nominare un proprio Direttore dei Lavori definito Direttore Tecnico di Cantiere in possesso dei requisiti di legge comunicandone per iscritto alla VENARIA REALE il relativo nominativo, il quale sarà anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri, alla sicurezza del Personale impiegato e all'esecuzione delle opere allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.

L'incaricato sopra delegato dall'APPALTATORE dovrà essere sostituito ogni qualvolta la VENARIA REALE lo richieda; di tale richiesta la Direzione dei Lavori della VENARIA REALE ed il Responsabile Unico del Procedimento non hanno obbligo di dare alcuna motivazione.

Art. 15 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Le quantità dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o in percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi per i lavori a misura, mentre per i lavori a corpo la liquidazione verrà effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata rispetto al totale eventualmente prevista per le medesime. In particolare per l'eventuale categoria dei lavori a corpo varrà la suddivisione percentuale indicata all'art.2 del presente Capitolato.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori della VENARIA REALE.

Il pagamento degli Oneri della Sicurezza avverrà anch'esso, come per i lavori, progressivamente in base alla percentuale delle opere a corpo realizzate rispetto al totale come indicato nella tabella riportata all'art. 2 del presente Capitolato.

Art. 16 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le eventuali opere in economia che possono verificarsi si utilizzerà il costo della mano d'opera e per i noleggi di macchine ed attrezzature le misure saranno fatte a tempo.

Gli addetti forniti di volta in volta dall'APPALTATORE dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere, e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali saranno applicati i prezzi dell'allegato Elenco Prezzi, restando esclusi dal computo del tempo i periodi di inattività dovuti a colpa dell'APPALTATORE.

Art. 17 - REVISIONE PREZZI: LORO INVARIABILITÀ

Per quanto riguarda l'adeguamento dei prezzi si applicherà quanto previsto dall'Art. 133 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari di Elenco, anche quando ciò non sia espressamente dichiarato negli articoli d'Elenco Prezzi, si intenderanno sempre compensati tutti gli oneri per le diverse assicurazioni degli operai, ogni spesa provvisoria e principale, ogni consumo, ogni trasporto e magistero per dare tutto completamente in opera nel

modo prescritto dal presente Capitolato Speciale, oltre che le spese della sicurezza degli Addetti dell'APPALTATORE conseguenti all'ottemperanza dei disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dalla VENARIA REALE, ai sensi dell'Art.166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, da solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, ed i danni per pioggia o gelo alle pavimentazioni, dovendo comunque l'APPALTATORE provvedere a riparare tali danni a totali sue cure e spese.

Art. 19 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'APPALTATORE avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori della VENARIA REALE, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della VENARIA REALE stessa.

La VENARIA REALE si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 20 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori della VENARIA REALE.

Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori della VENARIA REALE ordinerà pure all'APPALTATORE i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità.

La Direzione dei Lavori della VENARIA REALE darà infine le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle opere che implicino limitazioni alla viabilità o al naturale deflusso delle acque, e alla gestione dei manufatti in generale, richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito all'articolo 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'APPALTATORE non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori della VENARIA REALE, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base all'Art.191 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori della VENARIA REALE.

Art. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE.

Quando l'APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione dei Lavori della VENARIA REALE, per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, la Direzione dei Lavori procederà secondo testimoniali di stato per accertare le condizioni del lavoro e l'inadempienza dell'APPALTATORE, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla constatazione; dopo di che la VENARIA REALE è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista di ufficio a tutto carico e maggiore danno all'APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia provveduto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioè la buona esecuzione dell'Appalto.

Il termine di tre giorni è improrogabile e decorrerà dalla data dell'ordine che a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento si sarà dato all'APPALTATORE, e non occorrerà alcuna legale diffida.

Resta espressamente convenuto che l'APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimità delle ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dalla VENARIA REALE per le predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell'APPALTATORE e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L'esecuzione d'ufficio non sarà sospesa se non quando l'APPALTATORE ne abbia fatto istanza e abbia dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza, l'esecuzione d'ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici giorni dalla data del suo inizio, l'APPALTATORE oltre ai danni, sarà passibile di una multa di € 516,46 (Euro Cinquecentosedici/46) al giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata dalla cauzione.

Qualora l'esecuzione d'ufficio dovesse protrarsi per più di venti giorni, o in caso di recidiva da parte dell'APPALTATORE che obblighi così la VENARIA REALE ad addivenire per più di una

volta durante l'Appalto all'esecuzione d'ufficio parziale o totale, si farà luogo senz'altro alla rescissione del contratto per colpa dell'APPALTATORE a sensi dell'articolo seguente.

Art. 22 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO

Quando l'APPALTATORE si rendesse colpevole di grave negligenza o di frode nei riguardi dell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali la VENARIA REALE avrà il diritto pieno e indiscutibile di intimare al medesimo la rescissione del Contratto in qualunque tempo, e senza corrispondergli alcuna indennità, ma anzi con diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Resta espressamente pattuito tra le Parti contraenti che l'APPALTATORE non dovrà, né potrà mai fare azione sospensiva delle intimazioni per la rescissione del Contratto, libero solo di fare quelle domande di compenso che egli crederà di poter presentare.

L'intimazione per la rescissione del Contratto sarà fatta a mezzo di messo notificatore, ed il Contratto si intenderà sciolto entro 5 giorni dalla data della intimazione in parola, fatto comunque salvo quanto indicato dal Regolamento LL.PP. / D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 23 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'APPALTATORE dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con Personale tecnico idoneo di provata capacità adeguato numericamente alle necessità, ed alle sue dipendenze dirette, intendendosi con ciò la regolare assunzione.

Il Personale dell'APPALTATORE dovrà restare subordinato alla Direzione dei Lavori della VENARIA REALE ed ai Tecnici che ne fanno parte.

La Direzione dei Lavori della VENARIA REALE avrà diritto di esigere l'allontanamento dal cantiere dei Dipendenti dell'APPALTATORE per la loro insubordinazione, malafede, incapacità o inadempienza agli obblighi di Contratto. Il giudizio sulla capacità dei dipendenti dell'APPALTATORE sotto questi effetti è esclusivamente devoluto alla Direzione dei Lavori della VENARIA REALE.

Art. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO I TERZI

L'APPALTATORE è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendendosi esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi o riduce comunque la sua responsabilità.

L'APPALTATORE sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla VENARIA REALE o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Appaltante in senso lato, e ciò nonostante l'obbligo dell'APPALTATORE di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori della VENARIA REALE.

L'APPALTATORE è parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi dipendenti, ai sensi dell'Art. 27 del presente Capitolato.

Art. 25 - NUOVI PREZZI

Quando con la regolare approvazione della VENARIA REALE sia ordinato dalla Direzione dei Lavori all'APPALTATORE di eseguire un genere di lavoro non previsto nel Contratto, e di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, e qualora fosse necessario stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi Prezzi si valuteranno:

- a) Raggiugliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nell'Elenco Prezzi Regionale;
- b) Quando sia impossibile in tutto od in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune commercio, fatto comunque salvo quanto espresso dall'Art. n° 163 del Regolamento LL.PP. / D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati all'APPALTATORE per le sue osservazioni, e saranno quindi ammessi in contabilità come prezzi provvisori, in attesa della approvazione della VENARIA REALE.

In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, l'APPALTATORE sarà in facoltà di presentare le sue osservazioni alla VENARIA REALE, la quale giudicherà in merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo l'obbligo per l'APPALTATORE ad eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d'arte, lo stesso potrà richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici.

Ai Nuovi Prezzi sarà applicato il ribasso d'asta stabilito dal Contratto.

Art. 26 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'Art.18 della L. 19.03.1990 n.55, come modificato ed integrato dall'Art.118 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., è consentito il subappalto di tutte le categorie di lavori, salvo i divieti particolari previsti dalle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda le opere appartenenti alla categoria prevalente, il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo delle opere stesse al netto del ribasso di gara.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- L'Impresa, già all'atto dell'offerta deve indicare le opere che intende affidare in subappalto;
- I destinatari del subappalto, se italiani, devono essere in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la normativa vigente, sia sufficiente l'iscrizione alla CCIAA;
- Nei confronti dell'Affidatario del subappalto non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dall'Art.10 della Legge 31/05/65 n.575 e successive modificazioni;
- L'APPALTATORE deve praticare per i lavori oggetto di subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercento);
- Solo successivamente all'autorizzazione rilasciata dalla VENARIA REALE potrà essere data esecuzione al contratto di subappalto che dovrà essere depositato, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti del subAPPALTATORE ed alla richiesta di autorizzazione, almeno venti giorni prima della data prevista per l'effettivo inizio delle relative lavorazioni. Deve essere altresì allegata la dichiarazione dell'APPALTATORE circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, a norma dell'art. 2359 Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto. La VENARIA REALE provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- L'APPALTATORE deve indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, anche se mobile, i nominativi dell'eventuale impresa subappaltatrice;
- Prima dell'inizio dei lavori, e successivamente con cadenza mensile, le Imprese subappaltatrici devono trasmettere, tramite l'APPALTATORE, alla VENARIA REALE la documentazione relativa all'effettuata denuncia agli Enti assicurativi e previdenziali, nonché alla Cassa Edile del Personale impiegato sui lavori, nonché copia dei versamenti contributivi effettuati per legge a favore del predetto Personale. Prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi le Imprese subappaltatrici debbono rispettare il Piano di Coordinamento della Sicurezza generale e/o specifico, se presente, operando nel contempo, per quanto attiene alla sicurezza, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e alle direttive del Coordinatore per la Sicurezza;
- Le opere od i lavori eventualmente affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo le eccezioni di cui all'Art. 118 / commi 9, 10, 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

Art. 27 - CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del Contratto d'appalto, troveranno applicazione gli Artt. 240 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

Il Foro competente, per un eventuale ricorso in giudizio, sarà quello di Torino.